Tribunale di Vicenza, sez. I civile – 11/02/2016, n. 279. Est. Lamagna.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

EX ART. 132 C.P.C. NELLA NUOVA FORMULAZIONE INTRODOTTA DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69

Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza "la concisa esposizione dello svolgimento del processo" e con motivazione consistente nella "succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi", così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma l,.disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma 5, della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Al fine di un opportuno inquadramento dell'oggetto del presente giudizio è, tuttavia, necessario premettere che, con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.11 / 01.12.2009, la R.I. S.r.l., premesso di aver affidato al rag. F.B., nella sua qualità di consulente del lavoro, l'incarico di assisterla nella procedura per il licenziamento del lavoratore J.Z., comminato con raccomandata del (omissis...). per superamento del periodo di comporto e ritualmente impugnato dal dipendente, lamentando di essere stata condannata alla reintegra di detto lavoratore, con sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 196/08 del 6.6 / 21.7.2008, nonché al risarcimento dei danni tutti dallo stesso patiti a seguito di tale recesso, ritenuto illegittimo, e di aver a tal titolo dovuto corrispondere al lavoratore la complessiva somma di € 138.043,57, ascrivendo alla negligente condotta professionale posta in essere dallo stesso B., in violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale - consistita nel mancato tempestivo riscontro alla raccomandata del 30/31.5.2005 inviata dallo Z. per conoscere il periodo di assenza conteggiatogli ai fini del superamento del periodo di comporto - l'esito negativo della summenzionata causa, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il predetto consulente del lavoro, al fine di sentirlo condannare, previo accertamento della

sua integrale responsabilità per inadempimento, al pagamento in suo favore della somma di € 260.000,00, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, diretti ed indiretti, comprensivi anche delle spese di giustizia e spese legali subite, il tutto con la rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.

Nel costituirsi in giudizio, il rag. F.B. contestava integralmente, in fatto ed in diritto, quanto ex adverso dedotto e richiesto, deducendo che, a prescindere dalla asserita responsabilità professionale allo stesso addebitata da controparte in ordine alle modalità dell'accaduto e all'interpretazione della norma di cui all'art. 2 della L. n. 604 del 1966, era assorbente e decisivo rilevare che, all'atto della notifica del ricorso introduttivo della causa di lavoro (definita con la sentenza citata dalla parte attrice), la R.I. s.r.l. si era avvalsa dell'assistenza, da ritenersi senz'altro più qualificata e specifica, di altro professionista, nella specie, un avvocato, sicuramente dotato di maggiori competenze tecniche nel settore considerato, e che alla decisione di costituirsi in quel giudizio e di resistere ad oltranza alle pretese del lavoratore licenziato esso convenuto era rimasto del tutto estraneo.

Precisava, altresì, che, in base a recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, era comunque dubbia l'applicabilità nella fattispecie della normativa di carattere generale di cui alla L. n. 604 del 1966, risultando il caso in esame assoggettato alle regole dettate dall'art. 2110 c.c., da ritenersi prevalenti per la loro specialità.

Evidenziava, poi, che non aveva seguito le successive fasi del processo di lavoro, avendo avuto notizia dell'esito sfavorevole (per la R.I. s.r.l.) dello stesso giudizio solo alla ricezione della richiesta di risarcimento danni inoltrata nei suoi confronti dall'odierna attrice.

Il convenuto, pertanto, chiedeva preliminarmente di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice Z.I.P. Limited Company, Rappresentanza Generale per l'Italia, per essere manlevato e tenuto indenne da ogni eventuale statuizione di condanna a suo danno, e, nel merito, concludeva, in via principale, per il rigetto delle

domande avversarie e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di sua accertata responsabilità, da determinarsi nell'esatta percentuale, per contenere la condanna dello stesso entro i limiti delle risultanze processuali.

La predetta Compagnia Assicuratrice, nel costituirsi in giudizio con apposita comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.9.2011, richiedeva il rigetto delle domande formulate dalla società attrice nei confronti del rag. B. e, di conseguenza, quella di manleva da questi proposta nei riguardi di essa terza chiamata, nonché che fosse accertata e dichiarata la nullità e/o inoperatività della garanzia assicurativa della polizza n. (omissis...), con conseguente rigetto della domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti di essa terza chiamata e, comunque, qualora venisse ritenuta l'efficacia della copertura assicurativa invocata dal convenuto, che fosse contenuta la condanna di Z.I.P. Limited Company, Rappresentanza Generale per l'Italia, in virtù delle disposizioni dell'art. 1893, comma 2, c.c., in proporzione della differenza tra il premio pattuito e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, e, comunque, entro gli stretti limiti del rapporto assicurativo, avuto riguardo alla franchigia, al massimale e all'esclusione della solidarietà passiva.

A sostegno delle richieste in oggetto, la terza chiamata deduceva che la ricostruzione dei fatti proposta dall'attrice era del tutto parziale e sfornita di qualsivoglia riscontro; che non sussisteva alcuna responsabilità del convenuto nella vicenda in esame; che, in ogni caso, quand'anche fosse riscontrabile una qualche responsabilità nella gestione della pratica di licenziamento dello Z. in capo al rag. B., era escluso ogni coinvolgimento dello stesso nelle fasi successive, stragiudiziali e processuali, e siffatta conclusione comportava l'impossibilità di imputare al predetto convenuto l'esito negativo della vertenza di cui trattasi; che era dubbia l'operatività della garanzia assicurativa, avente decorrenza dal 19.3.2007, dal momento che il licenziamento era stato impugnato dal lavoratore in data 07.7.2005 e che non era plausibile che il B. non fosse stato a conoscenza di tale circostanza in siffatto arco temporale. Tanto premesso, rileva in via

generale il giudicante che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, come è quella di consulente del lavoro, sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato.

Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto automaticamente dal mancato raggiungimento del risultato pratico perseguito dal cliente, dovendo essere valutato alla stregua dei doveri connessi allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata (cfr. Cass. Civ., sez. III,18.5.2013, n. 18612).

In applicazione di tali principi interpretativi, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, l'eventuale danno derivante da sue omissioni e/o da condotte imperite o negligenti è ravvisabile solo ove si accerti, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, che senza quel comportamento (negligente o imperito o omissivo) il risultato sarebbe stato conseguito (cfr. Cass. Civ., sez. III,18.4.2007, n. 9238).

Ora, nel caso di specie, sono rimaste incontroverse in causa alcune circostanze di fatto ed in particolare che la R.I. s.r.l. ha effettivamente conferito incarico al rag. B., nella sua qualità di consulente del lavoro, di assistere la predetta attrice nella procedura di licenziamento del lavoratore straniero J.Z. nel 2005 per superamento del periodo di comporto; che, venuto a conoscenza del licenziamento, allo stesso comminato con lettera raccomandata del (omissis...)., il predetto lavoratore, con lettera raccomandata inviata il 30.5.2005, entro il termine di cui all'art. 2 della L. n. 604 del 1966, ha richiesto alla R.I. s.r.l., di conoscere le motivazioni del recesso datoriale ed in particolare i periodi di malattia computati; che, ricevuta detta missiva, la datrice di lavoro richiedeva al rag. B. "in che modo e in che termini doveva essere data risposta", risposta che il predetto

consulente del lavoro forniva ben oltre i termini tassativi stabiliti dallo stesso art. 2 L. n. 604 del 1966 sopra citato.

In proposito, infatti, il convenuto non ha in alcun modo contestato l'effettiva veridicità delle circostanze fattuali indicate, limitandosi a sostenere, da un lato, che la R.I. s.r.l., all'atto della notifica del ricorso introduttivo della causa di lavoro, si era avvalsa dell'assistenza qualificata e specifica di altro professionista, ossia di un avvocato, e che alla decisione di costituirsi in quel giudizio e di resistere ad oltranza alle pretese del lavoratore licenziato esso convenuto era rimasto del tutto estraneo, tanto che non aveva seguito le successive fasi del processo di lavoro, avendo avuto notizia dell'esito sfavorevole (per la R.I. s.r.l.) dello stesso giudizio solo alla ricezione della richiesta di risarcimento danni inoltrata nei suoi confronti dall'odierna attrice, e, dall'altro, che, sulla base di recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, era comunque dubbia l'applicabilità nella fattispecie della normativa di carattere generale di cui alla L. n. 604 del 1966, sostenendo che il caso in esame fosse assoggettato alle regole dettate dall'art. 2110 c.c., da ritenersi prevalenti per la loro specialità.

Dalle difese svolte dal convenuto, dunque, emerge all'evidenza che l'interessato non ha contestato sia l'effettivo conferimento dell'incarico professionale nei termini indicati dalla parte attrice, né che i fatti immediatamente successivi all'intimato licenziamento del summenzionato lavoratore si siano svolti proprio secondo le specifiche modalità e le tempistiche riferite nell'atto introduttivo dalla R.I. s.r.l., né, in definitiva, che il B. non abbia fatto pervenire a questa società in tempo utile le risposte per dare riscontro alla missiva inviata dal lavoratore ai sensi dell'art. 2 della L. n. 604 del 1966.

Ne consegue che tali circostanze fattuali ben possono ritenersi accertate in giudizio, in quanto incontestate, e come tali idonee a fondare il convincimento giudiziale.

Ciò posto, ritiene il giudicante che la responsabilità del convenuto debba essere individuata nell'aver omesso di far pervenire tempestivamente alla società attrice le risposte ai quesiti richiesti allo stesso consulente del lavoro, in modo da permettere alla

datrice di lavoro di rispondere, a sua volta, alla lettera raccomandata inviata dallo Z. alla R.I. s.r.l., nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 2 della L. n. 604 del 1966, ossia entro il termine tassativo di giorni sette dalla ricezione della lettera raccomandata inviata dal lavoratore al fine di conoscere le motivazioni del recesso datoriale ed i periodi di malattia computati.

Né la responsabilità del B. può essere esclusa per le ragioni esposte dal convenuto a sua discolpa, dal momento che la decisione della R.I. s.r.l. di avvalersi dell'opera professionale di un avvocato attiene alla successiva fase conseguente alla instaurazione del giudizio di impugnazione del licenziamento avanti al Giudice del Lavoro competente e non riguardava la precedente fase stragiudiziale in cui la predetta società era assistita unicamente dal rag. B. nella gestione della procedura di licenziamento.

Nella descritta situazione, quindi, il rag. B., in adempimento dei suoi obblighi derivanti dallo stipulato contratto di prestazione d'opera professionale, avrebbe dovuto diligentemente e doverosamente inviare tempestivamente alla R.I. s.r.l. le risposte da far pervenire allo Z., in modo da mettere detta società nelle condizioni di rispettare il dettato normativo dell'art. 2 della L. n. 604 del 1966, entro il termine tassativo stabilito dallo stesso citato articolo.

Analogamente, lo stesso convenuto, in forza delle regole di comune prudenza e diligenza, avrebbe dovuto tenere la condotta cui appena si è fatto cenno anche nell'ipotesi dal medesimo adombrata di dubbia applicazione delle statuizioni della legge di carattere generale n. 604/66, stante proprio il carattere di imperatività della norma citata e le gravi conseguenze di carattere economico, comunque, connesse al mancato rispetto del termine contemplato dalla stessa disposizione di legge.

Sotto nessun profilo, dunque, può ritenersi giustificato il comportamento tenuto dal convenuto nella vicenda sottoposta al vaglio giudiziale, comportamento che, in concreto, si è sviluppato incautamente e in violazione del dovere di diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c..

Accertata la responsabilità contrattuale del convenuto, nei termini sopra esposti, da un lato, va escluso(///) che il (colpevole) comportamento omissivo riconducibile al convenuto configuri responsabilità extracontrattuale e, dall'altro, va verificato, a questo punto, se il B., con la sua colpevole condotta, abbia cagionato alla parte attrice un danno risarcibile.

Ritiene il giudicante che al quesito debba darsi risposta negativa.

Ed invero, nel caso di specie, devono trovare applicazione le previsioni normative dell'art. 1227 c.c., in forza delle quali la R.I. s.r.l., usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto scongiurare ogni conseguenza pregiudizievole della pur colpevole condotta posta in essere dal suo consulente del lavoro, incaricato di assistere la predetta società nella procedura di licenziamento di cui si discute.

Al riguardo, è sufficiente considerare che proprio l'attrice ha imputato al convenuto un negligente comportamento nella gestione della procedimento di licenziamento tecnicamente rilevabile senza alcun bisogno dell'intervento dell'Autorità Giudiziaria, che, da parte sua, una volta adita, si è limitata al riconoscimento del formale mancato tempestivo riscontro alla raccomandata del 30/31.5.2005 inviata dallo Z. alla datrice di lavoro e a trame le conseguenze sul piano dell'inefficacia del licenziamento negli stessi termini in cui la R.I. s.r.l. avrebbe potuto constatare anche da sola o eventualmente anche affidandosi all'assistenza di un legale, per stabilire il da farsi rispetto alle giuste rimostranze del suo dipendente, illegittimamente licenziato.

Al contrario, proprio l'ostinata ed ingiustificata resistenza processuale rispetto alle giuste ragioni del lavoratore, che, di certo, non può essere addebitata all'odierno convenuto, essendo riconducibile a decisione autonomamente e liberamente assunta dalla stessa attrice, risulta, quindi, causa della maturazione di quel pregiudizio di così rilevante consistenza che l'attrice ben avrebbe potuto evitare fin dal mese di luglio del 2005, reintegrando il lavoratore illegittimamente licenziato o erogandogli la relativa indennità

sostitutiva oppure, ancora, iniziando una nuova procedura di licenziamento, stavolta nel rispetto di quelle previsioni di legge violate dal B..

Per quanto sin qui esposto ed argomentato, quindi, va respinta la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice nei confronti del convenuto.

La raggiunta conclusione esime il giudicante dall'esame della domanda svolta in via subordinata' dal convenuto, diretta al contenimento della condanna dello stesso entro i limiti delle risultanze processuali e alla esatta determinazione della percentuale di responsabilità allo stesso imputabile, nonché dalla valutazione della ulteriore domanda di manleva proposta dallo stesso convenuto nei confronti della Z.I.P. Limited Company - che presupponeva l'accoglimento della domanda di condanna dell'assicurato al risarcimento dei danni in favore della parte attrice, evenienza, questa, non ricorrente nel caso di specie - senza necessità di dare ingresso alle istanze istruttorie avanzate dalle parti interessate.

Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione del fatto che la domanda attorea ha trovato accoglimento solo per la parte relativa all'accertamento della responsabilità contrattuale del convenuto, e che il giudizio è stato caratterizzato, quindi, da reciproca soccombenza tra le parti, ritiene il giudicante sussistenti giusti motivi per disporne tra le parti l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

1) accerta la responsabilità del convenuto B.F. per inadempimento alle obbligazioni contrattuali a carico dello stesso, nei termini indicati nella parte narrativa;

2) rigetta la domanda di risarcimento danni svolta dall'attrice R.I. s.r.l. nei confronti del predetto convenuto;

3) dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese e competenze processuali.

Così deciso in Vicenza, il 9 febbraio 2016.

Depositata in Cancelleria il 11 febbraio 2016.